

AS318 - DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI TAVOLI DI FILIERA

Roma, 2 dicembre 2005

Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Silvio Berlusconi
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
On.le Giovanni Alemanno

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune problematiche che possono emergere, sotto il profilo della tutela della concorrenza, dalla portata applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005, recante "*Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera*".

A prescindere da una più complessiva analisi degli effetti dei tavoli e delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 102/2005, che potrà essere compiutamente approfondita nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, sul settore della distribuzione agroalimentare, in questa sede l'Autorità intende formulare alcune considerazioni in relazione all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 1, del DPCM del 5 agosto 2005, che attribuiscono al Ministero delle Politiche agricole e forestali la competenza ad autorizzare intese restrittive della concorrenza. In particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto stabilisce che "*nel caso in cui l'intesa di filiera comporti restrizioni della concorrenza [che risultino da una programmazione revisionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta]*¹ ... il Ministero delle politiche agricole e forestali, espletata la verifica di compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, approva l'intesa con proprio decreto". L'articolo 3, comma 1, prevede inoltre che "*le intese stipulate [dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173] ... che comportano restrizioni della concorrenza sono approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali*".

A tale riguardo si osserva in via preliminare che, come più volte rilevato dall'Autorità², la determinazione concordata delle quantità è idonea a determinare restrizioni concorrenziali non meno gravi di quelle derivanti dalla fissazione concordata dei prezzi, che contrastano con le regole comunitarie di concorrenza e, segnatamente, con l'articolo 81 del Trattato CE.

Né, d'altra parte, le restrizioni concorrenziali conseguenti alla determinazione concordata delle quantità sembrano potersi ritenere effettivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi propri delle intese di filiera, che l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102/2005 identifica nella valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Invero, in un'ottica di salvaguardia di una sufficiente concorrenza nei mercati del comparto agricolo e agroalimentare, la ricerca concordata di una corrispondenza dell'offerta alle richieste della domanda dovrebbe concentrarsi sugli aspetti concernenti la qualità delle produzioni, senza limitare l'offerta sotto il profilo quantitativo.

In ogni caso la valutazione degli effetti concorrenziali delle intese di filiera, nonché della proporzionalità di eventuali restrizioni della concorrenza rispetto agli obiettivi di miglioramento dell'offerta, potrà correttamente svolgersi, con riferimento alle singole intese che concretamente verranno stipulate, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 287/90, ovvero dell'articolo 81.3 del Trattato CE, applicazione che, nell'ambito delle autorità amministrative, è attribuita in via esclusiva all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Da ultimo, si rileva come, per giurisprudenza consolidata, debba escludersi che un decreto ministeriale possa avere valenza giustificativa delle condotte rilevanti ai sensi della legge n. 287/90 autonomamente poste in essere da una o più imprese. Sulla base di tale principio l'Autorità, nell'ambito del provvedimento n. 13300 del 24 giugno 2004, relativo al caso Consorzio Grana Padano, ha ritenuto che l'approvazione, mediante decreto ministeriale, di un'intesa suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza non valesse in alcun modo a sanare l'illiceità della stessa.

¹ [Le intese di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2005.]

² [Cfr. Parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, del 24 dicembre 2004, in merito allo schema di decreto legislativo concernente la Regolamentazione di mercato (Accordi interprofessionali) e Parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, dell'11 aprile 2005, in merito allo schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e a talune proposte di legge riguardanti la formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari.]

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica, pertanto, che le considerazioni esposte nella presente segnalazione possano essere recepite, al fine di modificare le sopra citate disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà